



9ª Commissione permanente

*(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)*

*Audizione Confapi sul disegno di legge di modifica al
codice della proprietà industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*

Atto Senato n. 411

*Senato della Repubblica
Roma, 8 febbraio 2023*

Confapi ringrazia per l'invito a partecipare all'odierna audizione in cui la Confederazione può esprimere le proprie considerazioni in merito al progetto di riforma del Codice della proprietà industriale.

Le piccole e medie industrie sono da sempre considerate l'eccellenza della manifattura italiana e hanno consolidato nel tempo il loro know-how costituito spesso da creatività e innovazione riuscendo ad affermarsi in mercati non solo nazionali ma anche internazionali.

Questo potenziale, che si traduce in innovazioni non solo di processo ma soprattutto di prodotto, deve essere oggetto di specifica tutela per evitare quelle speculazioni che vanificano gli investimenti fatti dalle Pmi per non arretrare e perdere fette di mercato.

Ne consegue che la tutela della proprietà industriale è fondamentale da un lato per consentire alle imprese di realizzare sempre più marchi e brevetti innovativi favorendone la competitività, dall'altro per avere strumenti adeguati di protezione allorché dovessero incorrere in condotte fraudolente a loro danno.

Condividiamo quindi la necessità di una revisione del Codice della proprietà industriale finalizzata a renderlo più in linea con i contesti europei e internazionali in cui le nostre imprese spesso operano. Riteniamo che un tale intervento debba superare le difficoltà che attualmente le Pmi incontrano essendo il sistema, come riconosciuto dai più, ancora poco accessibile, caratterizzato da procedure burocratiche spesso anche complesse e non in linea con gli strumenti e gli obiettivi che la transizione digitale si prefigge.

Siamo quindi favorevoli a tutte quelle misure e azioni che consentano una effettiva protezione dei beni immateriali delle nostre imprese mettendole nelle condizioni di ottenere le dovute tutele e utilizzando strumenti semplificati e di facile fruizione.

Sappiamo bene che nelle Pmi la decisione di registrare proprietà industriali è molto frenata da alcuni fattori: i costi e le procedure in primis, alle quali si aggiunge la paura di essere poi coinvolte in contenziosi lunghi e indefiniti nel tempo per far valere i propri diritti. Serve quindi sviluppare metodi e strumenti più immediati, diretti e specifici per la proprietà

industriale semmai prendendo spunto dalle buone pratiche e procedure già collaudate in altri Paesi.

L'intervento normativo volto a tutelare le imprese dell'agroalimentare, produttrici di alimenti con denominazioni di origini protette prive di un Consorzio stabile di riferimento, costituisce sicuramente uno strumento di valorizzazione del nostro Made in Italy in quanto allarga la platea dei soggetti beneficiari di protezione legale.

Diventa però determinante che l'Unione europea stessa inizi a normare specifiche forme di tutela specie nei settori come l'intelligenza artificiale, Industria 4.0, *Internet of things* e le piattaforme digitali.

Riteniamo inoltre necessario mettere le imprese nelle condizioni di conoscere quali siano i beni immateriali già esistenti all'interno del mercato.

A livello europeo qualcosa è stato fatto in tal senso. Ad esempio, la Commissione Europea ha aggiunto recentemente un servizio di pre-diagnosi per la proprietà industriale molto utile, che permette di verificare se già esista un marchio o un disegno registrato simile o uguale. Questo sistema dovrebbe essere attivato anche in Italia ed esteso ai brevetti.

Manca inoltre un sistema che verifichi, in maniera oggettiva e indipendente, se le piccole e medie imprese dispongono di una proprietà industriale. Non basta solo quindi una pre-diagnosi, ma è necessario mettere le Pmi nelle condizioni di comprendere il valore dei propri beni immateriali.

Per farlo occorre migliorare qualitativamente la collaborazione tra Pmi e ricerca. Avvicinare di più quindi il mondo della ricerca al sistema industriale sviluppando sinergie comuni. Più ricercatori si accostano alle nostre imprese, combinando l'esperienza pratica con lo studio prima e la ricerca dopo, e più valorizzeremo la produttività delle aziende e saremo in grado di realizzare maggiori brevetti.

Come Confapi già da tempo ci siamo mossi in questa direzione creando insieme all'Università di Tor Vergata "CONTAMINATION HUB", un polo che riunisce ricercatori di varie competenze su tutto il territorio nazionale e aiuta le nostre piccole e medie industrie private a creare nuovi prodotti e innovare gli stessi.

Ovviamente nell'ambito di questa sinergia, le imprese devono avere come punto di riferimento diretto le Università e i Centri di ricerca. Siamo quindi in linea con la proposta di modifica

della titolarità dell'invenzione, che l'art. 3 del Disegno di Legge introduce, modificando l'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale, prevedendo che la titolarità delle invenzioni industriali fatte dal personale di ricerca di Università e di Enti di ricerca spetti alla struttura di appartenenza e -solo qualora quest'ultima non sia interessata- al ricercatore, come già avviene nella maggioranza dei Paesi UE.

In tal modo si può evitare che il potenziale know-how aziendale resti confinato nelle sedi universitarie.

Molto interessante, dal nostro punto di vista, è anche la previsione di cui all'art. 4 sugli Uffici di trasferimento tecnologico presso le Università e gli Enti di ricerca che possano favorire le collaborazioni con le imprese private per lo sviluppo delle invenzioni fatte in ambito universitario. Si tratta, infatti, di una sinergia che può condurre ad ottimi risultati.

Riteniamo che sia apprezzabile anche il sistema di maggior tutela previsto per le imprese che espongono ad eventi fieristici (considerando, sia il valore strategico che le fiere hanno per le Pmi per instaurare nuove relazioni commerciali e conoscere nuovi partner, sia i costi sostenuti dalle stesse per

parteciparvi); mediante l'abrogazione del comma 3 dell'art. 129 del codice della Proprietà industriale, operata dall'art. 20, sulla possibilità di intervenire con il sequestro di natura civilistica dei prodotti in contraffazione esposti in fiere ufficiali o ufficialmente riconosciute. Il che oggi non è consentito, essendo percorribile solo la via del sequestro penale.

È questo un elemento di grande novità, soprattutto ai fini della repressione della contraffazione da parte di aziende straniere le quali potrebbero esporre prodotti contraffatti che, al termine della manifestazione, diverrebbero difficilmente rintracciabili. Riteniamo che tale provvedimento rafforzi il sistema repressivo verso questa tipologia di illeciti. A nostro parere, però, perché tale difesa diventi effettiva, occorrerebbe anche precisare, magari nello stesso art. 129 ovvero all'art. 120 del Codice di proprietà industriale, quale sia il Giudice territorialmente competente in caso di esposizione in fiera. Questo in quanto, nella pratica, si ha poco tempo per adire il Giudice ed ottenere in tempi rapidi un provvedimento di sequestro tramite l'Ufficiale Giudiziario. Se a tale percorso si aggiunge l'incertezza su quale sia il Giudice competente si rischia di depotenziare l'efficacia della norma. Questa

incertezza discende da alcune interpretazioni giurisprudenziali che non ritengono il luogo dell'esposizione in fiera quale "*locus commissi delicti*". Di qui la necessità, a nostro avviso, di precisare che l'esposizione in fiera è un fatto illecito idoneo a radicare, ai sensi dell'art. 120 comma 6 del Codice di proprietà industriale, la competenza territoriale del Tribunale delle Imprese nell'ambito della cui circoscrizione si è svolta la fiera.